

**REGOLAMENTO (CE) N. 410/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2002**

che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 122,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.
- (2) Tali modifiche risultano da decisioni adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti che sono responsabili per l'applica-

zione della legislazione sulla sicurezza sociale conformemente al diritto comunitario.

- (3) È stato ottenuto il parere unanime della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 1 a 6 e gli allegati da 9 a 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

Per la Commissione
Anna DIAMANTOPOULOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1.

ALLEGATO

1. L'allegato 1 è modificato come segue:

a) la rubrica «K. AUSTRIA» è sostituita da quanto segue:

- «1. Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen (Ministro federale della sicurezza sociale e delle questioni riguardanti le varie generazioni), Vienna
2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Ministro federale dell'economia e del lavoro), Vienna
3. Per quanto riguarda i regimi speciali dei funzionari: Bundesminister für öffentliche Leistung und Sport (Ministro federale dei servizi pubblici e degli sport), Vienna, o il governo del Land interessato»;

b) la rubrica «L. PORTOGALLO» è modificata come segue:

i) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

- «1. Ministro do Trabalho e da Solidariedade (Ministro del lavoro e della solidarietà), Lisbona»;

ii) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

- «3. Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira (Segretario regionale degli Affari sociali della regione autonoma di Madera), Funchal»;

iii) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

- «4. Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores (Segretario regionale degli Affari sociali della regione autonoma delle Azzorre), Angra do Heroísmo»;

iv) il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

- «6. Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública (Ministro della Riforma dello Stato e della Amministrazione pubblica), Lisbona».

2. L'allegato 2 è modificato come segue:

a) la rubrica «K. AUSTRIA» è modificata come segue:

il punto 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

- «b) Per l'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 6, del regolamento, se nessun periodo di contribuzione è stato compiuto sotto la legislazione austriaca, e per la presa in considerazione dei periodi di servizio militare e civile, nonché dei periodi di educazione dei figli, non preceduti o seguiti da un periodo di assicurazione in Austria
- Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Istituzione di assicurazione pensioni per i lavoratori dipendenti), Vienna»;

b) la rubrica «L. PORTOGALLO» è modificata come segue:

la rubrica «A. IN GENERALE» è modificata come segue:

i) il punto I, n. 1, è sostituito dal testo seguente:

- «1. Malattia, maternità e prestazioni familiari: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato»;

ii) il punto I, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

- «2. Invalidità, vecchiaia e decesso: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Nacional de Pensões, Lisboa, e Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e di sicurezza sociale: Centro nazionale delle pensioni, Lisbona, e Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato»;

- iii) il punto I, n. 4, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
- «b) concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento): Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato»;
- iv) il punto I, n. 5, è sostituito dal testo seguente:
- «5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato»;
- v) il punto II, n. 1, è sostituito dal testo seguente:
- «1. Malattia, maternità e prestazioni familiari: Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;
- vi) il punto II, n. 2, è sostituito dal testo seguente:
- «2. a) Invalidità, vecchiaia e decesso: Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal
 b) Invalidità, vecchiaia e decesso nell'ambito del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli: Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;
- vii) il punto II, n. 4, è sostituito dal testo seguente:
- «a) ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all'occupazione (per esempio conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione): Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego (Istituto regionale dell'occupazione: Centro regionale dell'occupazione), Funchal
 b) concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento): Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;
- viii) il punto II, n. 5, è sostituito dal testo seguente:
- «5. Prestazione del regime di sicurezza sociale non contributivo: Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;
- ix) il punto III, n. 1, è sostituito dal testo seguente:
- «1. Malattia, maternità e prestazioni familiari: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro) cui l'interessato è affiliato»;
- x) il punto III, n. 2, è sostituito dal testo seguente:
- «2. a) Invalidità, vecchiaia e decesso: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro di coordinamento delle prestazioni differite), Angra do Heroísmo
 b) invalidità, vecchiaia e decesso nell'ambito del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro di coordinamento delle prestazioni differite), Angra do Heroísmo»;

xi) il punto III, n. 4, è sostituito dal testo seguente:

- | | |
|--|--|
| <p>«a) ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all'occupazione (ad esempio conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione);</p> <p>b) concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento);</p> | <p>Agência para a Qualificação e Emprego (Agenzia per la qualificazione e l'occupazione) del luogo di residenza dell'interessato</p> <p>Centro de Prestações Pecuniárias (Centro per le prestazioni in denaro) cui l'interessato è affiliato»;</p> |
|--|--|

xii) il punto III, n. 5, è sostituito dal testo seguente:

- | | |
|--|---|
| <p>«5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:</p> | <p>Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro) del luogo di residenza dell'interessato».</p> |
|--|---|

3. L'allegato 3 è modificato come segue:

a) la rubrica «K. AUSTRIA» è modificata come segue:

i) il punto 1, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <p>«b) in tutti gli altri casi:</p> | <p>i) Gebietskrankenkasse (Cassa regionale d'assicurazione malattia) competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato, salvo disposizioni contrarie nei paragrafi seguenti;</p> <p>ii) in caso di trattamento in un ospedale per il quale è responsabile, un fondo regionale (Landesfonds) competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato;</p> <p>iii) in caso di trattamento in un altro ospedale coperto dall'accordo entrato in vigore il 31 dicembre 2000, e concluso tra la Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (federazione delle Istituzioni austriache di assicurazioni sociali) e la Wirtschaftskammer Österreich (Camera di commercio austriaca), fondo istituito per questi ospedali;</p> <p>iv) in caso di domanda di una fecondazione in vitro, Fonds zur Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation (Fondo per il cofinanziamento della fecondazione in vitro), Vienna»;</p> |
|-------------------------------------|--|

ii) il punto 3, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| <p>«a) Prestazioni in natura:</p> | <p>i) Gebietskrankenkasse (Cassa regionale d'assicurazione malattia) competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato, salvo disposizioni contrarie nei paragrafi seguenti;</p> <p>ii) in caso di trattamento in un ospedale per il quale è responsabile, un fondo regionale (Landesfonds) competente per il luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato;</p> <p>iii) in caso di trattamento in un altro ospedale coperto dall'accordo entrato in vigore il 31 dicembre 2000, e concluso tra la Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (federazione delle Istituzioni austriache di assicurazioni sociali) e la Wirtschaftskammer Österreich (Camera di commercio austriaca), il fondo istituito per questi ospedali;</p> |
|-----------------------------------|---|

iv) Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituto generale per l'Assicurazione Incidenti), Vienna, che può concedere prestazioni in tutti i casi»;

b) la rubrica «L. PORTOGALLO» è modificata come segue:

i) il punto I, n. 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Malattia, maternità e prestazioni familiari (per quanto riguarda le prestazioni in natura di malattia e maternità cfr. anche l'allegato 10): Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato»

ii) il punto I, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Invalidità, vecchiaia e decesso: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Nacional de Pensões, Lisboa, e Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e sicurezza sociale: Centro nazionale pensioni, Lisbona, e Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato»;

iii) il punto I, n. 4, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato»;

iv) il punto I, n. 5, è sostituito dal testo seguente:

«5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di Solidarietà e sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato»;

v) il punto II, n. 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Malattia, maternità e prestazioni familiari (per quanto riguarda le prestazioni in natura di malattia e maternità cfr. anche l'allegato 10): Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;

vi) il punto II, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. a) Invalidità, vecchiaia e decesso: Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal
b) Invalidità, vecchiaia e decesso nell'ambito del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli: Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;

vii) il punto II, n. 4, è sostituito dal testo seguente:

«a) ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all'occupazione (ad esempio conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione): Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego (Istituto regionale dell'occupazione: Centro regionale dell'occupazione), Funchal
b) concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento: Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;

viii) il punto II, n. 5, è sostituito dal testo seguente:

«5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;

ix) il punto III, n. 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Malattia, maternità e prestazioni familiari (per quanto riguarda le prestazioni in natura di malattia e maternità cfr. anche l'allegato 10): Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro) del luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato»;

x) il punto III, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. a) Invalidità, vecchiaia e decesso: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro di coordinamento delle prestazioni differite), Angra do Heroísmo

b) invalidità, vecchiaia e decesso nell'ambito del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro di coordinamento delle prestazioni differite), Angra do Heroísmo»;

xi) il punto III, n. 4, è sostituito dal testo seguente:

«a) ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all'occupazione (ad esempio conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione): Agência para a Qualificação e Emprego (Agenzia per la qualificazione e l'occupazione) del luogo di residenza dell'interessato

b) concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad esempio verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento): Centro de Prestações Pecuniárias (Centro per le prestazioni in denaro) del luogo di residenza dell'interessato»;

xii) il punto III, n. 5, è sostituito dal testo seguente:

«5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro) del luogo di residenza dell'interessato».

4. L'allegato 4 è modificato come segue:

a) la rubrica «J. PAESI BASSI» è modificata come segue:

il punto 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«a) Prestazioni in natura: College voor zorgverzekeringen (Collegio delle assicurazioni di assistenza), Amstelveen»;

b) la rubrica «K. AUSTRIA» è modificata come segue:

il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«a) prestazioni familiari ad eccezione della Karenzgeld (indennità di congedo parentale): Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen (Ministero federale per la sicurezza sociale e le questioni relative alle varie generazioni), Vienna

b) Karenzgeld (indennità di congedo parentale): Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (Ministero federale degli Affari economici e del Lavoro), Vienna».

5. L'allegato 5 è modificato come segue:

- a) la rubrica «28. GERMANIA — SPAGNA» è sostituita da quanto segue:
«Senza oggetto»;
- b) alla rubrica «32. GERMANIA — ITALIA» viene aggiunto il seguente paragrafo d):
«d) Accordo del 3 aprile 2000 riguardante le percezioni e il recupero di contributi di sicurezza sociale»;
- c) la rubrica «35. GERMANIA — AUSTRIA» è sostituita da quanto segue:
 - a) Sezione II, punto 1, e sezione III dell'accordo del 2 agosto 1979 sull'applicazione della Convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978;
 - b) accordo del 21 aprile 1999 relativo al rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.»;
- d) la rubrica «36. GERMANIA — PORTOGALLO» è sostituita da quanto segue:
«L'accordo del 10 febbraio 1998 relativo al rimborso delle spese per prestazioni in natura delle assicurazioni malattia.»;
- e) la rubrica «71. IRLANDA — AUSTRIA» è sostituita da quanto segue:
«Accordo del 25 aprile 2000 relativo al rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.»;
- f) la rubrica «74. IRLANDA — SVEZIA» è sostituita da quanto segue:
«Accordo dell'8 novembre 2000 sulla rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura di malattia, maternità, incidenti sul lavoro e malattie professionali, e dei costi dei controlli amministrativi e medici.»;
- g) la rubrica «92. PAESI BASSI — SVEZIA» è sostituita da quanto segue:
«Accordo del 28 giugno 2000 relativo al rimborso dei costi delle prestazioni in natura nel quadro del titolo III, capitolo 1, del regolamento.»;
- h) la rubrica «94. AUSTRIA — PORTOGALLO» è sostituita da quanto segue:
«Accordo del 16 dicembre 1998 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura.»

6. L'allegato 6 è modificato come segue:

la rubrica «C. GERMANIA» è modificata come segue:

- i) il punto 4, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
«a) relazioni con la Grecia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Portogallo: pagamento attraverso gli enti di collegamento dello Stato competente e dello Stato di residenza (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento d'applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5);»
- ii) il punto 4, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
«b) relazioni con il Belgio, la Spagna, la Francia e l'Austria: pagamento attraverso l'organismo di collegamento dello Stato competente;».

7. L'allegato 9 è modificato come segue:

la rubrica «K. AUSTRIA» è modificata come segue:

«il costo annuo medio delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni fornite dalle seguenti istituzioni:

- 1) Gebietskrankenkassen (Casse regionali di malattia);
- 2) istituti ospedalieri per i quali è responsabile un Landesfonds (fondo regionale);
- 3) altri istituti ospedalieri coperti dall'accordo, in vigore il 31 dicembre 2000, concluso tra la Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (federazione delle istituzioni austriache di assicurazioni sociali) e la Wirtschaftskammer Österreich (camera di commercio austriaca); e
- 4) Fonds zur Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation (fondo per il cofinanziamento della fecondazione in vitro), Vienna».

8. L'allegato 10 è modificato come segue:

a) la rubrica «J. PAESI BASSI» è modificata come segue:

il punto 4, lettera a), è sostituito dal testo segue:

- «a) rimborso di cui agli articoli 36 e 63 del regolamento: College voor zorgverzekeringen (collegio delle assicurazioni di assistenza), Amstelveen»;

b) la rubrica «K. AUSTRIA» è modificata come segue:

il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

- «1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b); dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b); dell'articolo 17 del regolamento:

Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen (Ministro federale della sicurezza sociale delle questioni relative alle varie generazioni), in accordo con il datore di lavoro di diritto pubblico competente per quanto riguarda i regimi speciali dei funzionari»;

c) la rubrica «L. PORTOGALLO» è modificata come segue:

la rubrica «A. IN GENERALE» è modificato come segue:

i) il punto I, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

- «2. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 11 bis del regolamento d'applicazione:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) cui è affiliato il lavoratore distaccato»;

ii) il punto I, n. 3, è sostituito dal testo seguente:

- «3. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento d'applicazione:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza o di affiliazione del lavoratore a seconda dei casi»;

iii) il punto I, n. 6, è sostituito dal testo seguente:

- «6. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento d'applicazione:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale), Lisbona»;

iv) il punto I, n. 7, è sostituito dal testo seguente:

- «7. Per l'applicazione degli articoli 28 paragrafo 1; 29 paragrafi 2 e 5; 30 paragrafi 1 e 3; 31 paragrafo 1 (seconda frase) del regolamento d'applicazione (per quanto riguarda il rilascio dei certificati):

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato»;

v) il punto I, n. 10, è sostituito dal testo seguente:

- «10. Per l'applicazione degli articoli 80 paragrafo 2; 81; 85 paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Istituto di solidarietà e di sicurezza sociale: Centro distrettuale di solidarietà e di sicurezza sociale) nel quale l'interessato è stato da ultimo affiliato»;

vi) il punto II, n. 2, è sostituito dal testo seguente:

- «2. Per l'applicazione dell'articolo 11 paragrafo 1 e dell'articolo 11 bis del regolamento d'applicazione:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;

vii) il punto II, n. 3, è sostituito dal testo seguente:

- «3. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento d'applicazione:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;

viii) il punto II, n. 6, è sostituito dal testo seguente:

- «6. Per l'applicazione dell'articolo 14 paragrafo 3, del regolamento d'applicazione:

Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;

- ix) il punto II, n. 7, è sostituito dal testo seguente:
- «7. Per l'applicazione degli articoli 28 paragrafo 1; 29 paragrafi 2 e 5; 30 paragrafi 1 e 3; 31 paragrafo 1 (seconda frase), del regolamento d'applicazione (per quanto riguarda il rilascio dei certificati):
- Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;
- x) il punto II, n. 9, è sostituito dal testo seguente:
- «9. Per l'applicazione degli articoli 17, paragrafi 6 e 7; 18 paragrafi 3, 4 e 6; 20; 21 paragrafo 1; 22; 31 paragrafo 1 (prima frase); 34 paragrafi 1 e 2 (primo comma), del regolamento d'applicazione (a titolo di istituzione del luogo di residenza o di istituzione del luogo di soggiorno, a seconda dei casi):
- Centro Regional de Saúde (Centro regionale di sanità), Funchal»;
- xi) il punto II, n. 10, è sostituito dal testo seguente:
- «10. Per l'applicazione degli articoli 80 paragrafo 2; 81; 85 paragrafo 2, del regolamento d'applicazione:
- Centro de Segurança Social da Madeira (Centro di sicurezza sociale di Madera), Funchal»;
- xii) il punto III, n. 1, è sostituito dal testo seguente:
- «1. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:
- Direcção Regional da Solidariedade e da Segurança Social (Direzione regionale della solidarietà e della sicurezza sociale), Angra do Heroísmo»;
- xiii) il punto III, n. 2, è sostituito dal testo seguente:
- «2. Per l'applicazione dell'articolo 11 paragrafo 1 e dell'articolo 11 bis, del regolamento d'applicazione:
- Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro) di affiliazione del lavoratore distaccato»;
- xiv) il punto III, n. 3, è sostituito dal testo seguente:
- «3. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento d'applicazione:
- Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro) del luogo di residenza o di affiliazione del lavoratore, a seconda dei casi»;
- xv) il punto III, n. 6, è sostituito dal testo seguente:
- «6. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento d'applicazione:
- Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro), Angra do Heroísmo»;
- xvi) il punto III, n. 7, è sostituito dal testo seguente:
- «7. Per l'applicazione degli articoli 28 paragrafo 1; 29 paragrafi 2 e 5; 30 paragrafi 1 e 3; 31 paragrafo 1 (seconda frase), del regolamento d'applicazione (per quanto riguarda il rilascio dei certificati):
- Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro) del luogo di residenza dell'interessato»;

xvii) il punto III, n. 9, è sostituito dal testo seguente:

- «9. Per l'applicazione degli articoli 17 paragrafi 6 e 7; 18 paragrafi 3, 4 e 6; 20; 21 paragrafo 1; 22; 31 paragrafo 1 (prima frase); 34 paragrafi 1 e 2 (primo comma), del regolamento d'applicazione (a titolo di istituzione del luogo di residenza o di istituzione del luogo di soggiorno, a seconda dei casi):
- Centro de Saúde (Centro di sanità) del luogo di residenza o di soggiorno dell'interessato»;

xviii) il punto III, n. 10, è sostituito dal testo seguente:

- «10. Per l'applicazione degli articoli 80 paragrafo 2; 81; e 85 paragrafo 2, del regolamento d'applicazione:
- Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Istituto di gestione dei regimi di sicurezza sociale: Centro per le prestazioni in denaro) in cui l'interessato è stato da ultimo affiliato.»
-